

al saldo passivo nei confronti delle Banche (come riferito nella relazione del 29/1/1992, ricognitiva della posizione creditoria delle banche finanziatrici della campagna olii e semi oleosi 1950/51), e nonostante che il Liquidatore giudiziale dei beni (ceduti, in sede di concordato preventivo, ai creditori) avesse riconosciuto che il contratto di finanziamento era stato stipulato "per conto e nell'interesse" dello Stato e, più specificamente, nell'interesse del Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) anche se "in nome proprio" e, quindi, in attuazione di un "mandato senza rappresentanza"; con la conseguenza che la Federconsorzi, nella sua qualità di mandataria, avendo nella sostanza riconosciuto il credito degli Istituti Bancari, doveva ritenersi obbligata alla restituzione del finanziamento; restituzione che – secondo la Liquidazione – potrebbe avvenire solo allorché il mandante Ministero avrà provveduto a costituire i fondi necessari;

che, in tale situazione, l'ABI, riprendendo l'iniziativa a suo tempo avviata, sollecitava le banche creditrici alla ricerca di una soluzione concordata dell'annosa vicenda; iniziativa che, peraltro, non portava ad un positivo risultato atteso che, da una parte il Ministero dell' Economia e delle Finanze non accettava di trattare la questione anche con le banche creditrici, riconoscendo come unico interlocutore la Federconsorzi; e dall'altra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali palesava l'intenzione di assumere un provvedimento amministrativo di blocco (cd "fermo amministrativo") del credito dalla Federconsorzi vantato nei confronti del Ministero del Tesoro (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) fino all'approvazione dei rendiconti relativi a campagne diverse da quella di cui